

Indicazioni sul monitoraggio e la valutazione delle sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità.

Articoli 11 e 12 del Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, emanato con DPRReg 29 luglio 2021, n. 129.

Sommario

1. PREMESSA	3
2. INQUADRAMENTO TEORICO SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE	7
3. INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE EX ANTE.....	9
4. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO DELLE SPERIMENTAZIONI	12
5. INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI	14
BIBLIOGRAFIA	16

1. Premessa

Il presente documento si inserisce nel quadro delle sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, normate dall'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41. Tale previsione è stata interessata da un generale percorso di riforma, culminato con l'approvazione della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16; ne consegue che l'articolo 20-bis della legge regionale 41/1996 verrà abrogato a far data dal 01.01.2024¹. L'intenzione del legislatore regionale è, però, chiara nel volere dare un senso di continuità alle sperimentazioni in parola, tanto che il contenuto dell'articolo 20-bis è stato riproposto, in maniera del tutto sovrapponibile, all'articolo 25 della legge regionale 16/2022.

Ciò premesso, è ora opportuno chiarire brevemente il presupposto normativo che giustifica il presente documento.

L'articolo 20-bis della legge regionale 41/1996 stabilisce, al comma 3, che *sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato*: ciò è avvenuto tramite l'emanazione dell'apposito Regolamento² ad opera del Decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2021, n. 129.

In relazione alla procedura di avvio delle sperimentazioni, il Regolamento stabilisce (articolo 6) che la domanda di ammissione venga presentata dal soggetto capofila individuato nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 4 e che il progetto venga redatto sulla base del format di cui all'allegato A) del Regolamento stesso (articolo 3). È opportuno specificare, per ciò che d'interesse, che il *format* di progetto di cui all'allegato A) del Regolamento contiene apposite sezioni relative sia agli esiti attesi del progetto (da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi) che alla valutazione del progetto e dei suoi esiti, illustrando per ciascun esito atteso gli indicatori di risultato, le modalità di verifica e la cadenza dei monitoraggi che si pensa di attuare, per valutare l'andamento del progetto e l'impatto della sperimentazione.

Segue la disciplina circa l'ammissione dei progetti che avviene con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità, preceduto dalla relazione della Commissione di valutazione (articolo 10 del Regolamento). Tale decreto:

¹ Vedasi articolo 28 della legge regionale 16/2022.

² Regolamento di attuazione dell'articolo 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, d'ora in poi, per brevità "Regolamento".

- a) autorizza la sperimentazione del percorso previsto dal progetto;
- b) stabilisce la durata della sperimentazione;
- c) riconosce come istituzionalmente accreditati in via temporanea, per il periodo della sperimentazione e limitatamente alle attività di riferimento, i soggetti del Terzo settore partner del progetto.

L'articolo 11 del Regolamento prevede che la Commissione di valutazione curi il monitoraggio dell'attuazione dei progetti, secondo modalità e tempistiche definite con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità, tenendo altresì conto di quanto previsto nelle sezioni apposite del format di progetto, già menzionate in precedenza, in ordine al monitoraggio e alla valutazione. In tale sede, la Commissione è chiamata a valutare eventuali richieste di proroga del periodo di sperimentazione ovvero può proporre la stessa d'ufficio, proprio in relazione agli esiti del monitoraggio.

L'articolo 12 del Regolamento, viceversa, stabilisce i principi in tema di valutazione del percorso sperimentato. In particolare, il soggetto capofila, entro il mese successivo al termine del periodo di sperimentazione, trasmette alla direzione centrale competente in materia di disabilità la relazione conclusiva relativa alla sperimentazione del percorso. Tale relazione è rimessa all'esame della Commissione di valutazione che si pronuncia sugli esiti della sperimentazione mediante un circostanziato rapporto di verifica. La verifica condotta dalla Commissione è svolta con modalità e strumenti predeterminati con decreto del direttore del servizio competente in materia di disabilità, per accertare:

- a) l'efficacia del percorso quanto a copertura dei bisogni e capacitazione della persona verso l'autodeterminazione e l'inclusione sociale;
- b) la sostenibilità economica e gestionale del percorso;
- c) l'effettiva innovatività del percorso, considerandone anche la capacità di orientare il sistema all'appropriatezza dei servizi rispetto ai bisogni, partendo dalla domanda e non dall'offerta.

L'esito positivo dei percorsi sperimentati con riguardo all'attività svolta e ai risultati raggiunti, secondo le verifiche della Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 12, è condizione per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

Il presente documento è adottato, quindi, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento ed è volto a definire le modalità e le tempistiche relative al monitoraggio delle sperimentazioni in parola, oltre che a predeterminare modalità e strumenti necessari alla fase di verifica sugli esiti delle stesse. Inoltre, stante il disposto dell'articolo 11 del Regolamento, il quale prevede che il monitoraggio venga curato dalla Commissione di valutazione *"tenendo altresì conto di quanto previsto nei progetti medesimi in ordine al monitoraggio e alla valutazione"*, con il presente documento si vuole anche fornire delle indicazioni utili in

tal senso, in modo che, come si spiegherà meglio nel prosieguo, ci sia un raccordo tra le attività di monitoraggio e valutazione condotte nelle diverse fasi del progetto.

Prima di illustrare la struttura e i contenuti del presente documento occorre anticipare alcuni principi generali e fondamentali che devono guidare le attività di monitoraggio. Il presente procedimento, dedicato a supportare e regolare lo svolgersi dei percorsi di sperimentazione, non include al suo interno una definizione a priori di precisi requisiti standard, propri dei classici processi di autorizzazione e accreditamento. Di norma tali requisiti si ergono a garanzia della corretta gestione dei servizi, sia in termini economici sia in tema di tutela della salute, vincolandone l'attuazione; il presente procedimento, al fine di assicurare un elevato grado di libertà di azione alle realtà innovative proposte, assicura tali garanzie in larga misura con le attività di monitoraggio che, come descritto successivamente, accompagnano tutto il processo innovativo fin dalle prime fasi di progettazione.

A questi fini quindi, la trasparenza, l'integrità e la chiarezza dei dati raccolti risulta una condizione *sine qua non* per la corretta attività di valutazione del percorso: i dati riguardanti, ad esempio, le risorse di personale, i servizi, le prestazioni erogate, gli spazi dedicati e le attività svolte dovranno quindi essere chiari e distinti da eventuali ulteriori servizi non ricompresi nella sperimentazione, senza interferenze, sovrapposizioni o commistione nelle attribuzioni, al fine di raggiungere una appropriata e precisa correlazione tra bisogni emersi, servizi offerti e risorse dedicate.

Ulteriore richiamo riguarda la definizione del contorno autorizzativo del presente procedimento: la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 che ha introdotto questo percorso, e la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 che, nel riordino dei servizi, lo conferma, concordano nel disciplinare la materia riguardante gli *interventi e servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilità*. È pertanto da considerarsi sottointeso che sono fatte salve le competenze che eccedono tale confine definitorio. Gli aspetti riguardanti le questioni urbanistiche, edilizio architettoniche, quelle relative alla prevenzione dagli incendi, l'antisismica, l'igiene e la sicurezza, ma anche tutto ciò che riguarda la disciplina sull'accREDITAMENTO dei servizi di riabilitazione funzionale, i centri riabilitativi medico sanitari, gli ambulatori, i centri diagnostici, i servizi lavorativi e scolastici, e tutti quei servizi che, inclusi nella sperimentazione la possono completare e arricchire, devono far riferimento alla normativa di settore e ai soggetti a cui questa attribuisce le relative competenze. In questo senso le attività di monitoraggio non potranno avere esito positivo se tali aspetti e gli oneri correlati non saranno soddisfatti, sia in termini autorizzativi che di valutazione delle relative attività.

La struttura del documento si compone come segue:

- a) una prima sezione, di stampo prettamente teorico, volta a fornire gli elementi utili all'approccio in tema di monitoraggio e valutazione. Questa ha carattere di ricognizione e risulta utile per

comprendere come, a livello operativo, si è scelto di declinare la valutazione ed il monitoraggio delle sperimentazioni di cui al presente documento;

- b) una seconda sezione volta a fornire le indicazioni relative alle modalità e agli elementi utili alla valutazione c.d. ex ante. Questa risulta essere utile se si considera che l'attività di monitoraggio, di cui all'articolo 11, deve essere condotta tenendo conto di quanto previsto in sede di presentazione della domanda; pare a tal fine necessario, quindi, fornire delle indicazioni volte a supportare la compilazione dei campi del *format* di progetto legati alla valutazione e al monitoraggio;
- c) una terza sezione dedicata alle modalità e alle tempistiche relative al monitoraggio (articolo 11 del Regolamento);
- d) una quarta sezione volta a predeterminare modalità e strumenti della fase di verifica degli esiti delle sperimentazioni (articolo 12 del Regolamento).

Per ciò che attiene le sezioni di cui alle lettere b), c) e d) si è proceduto, per chiarezza espositiva, alla formulazione di alcune domande, che possono supportare le diverse fasi della valutazione; le stesse vanno considerate in termini esemplificativi e non esaustivi.

2. INQUADRAMENTO TEORICO SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

La valutazione è un processo di raccolta e analisi di informazioni al fine di determinare la qualità, il valore, l'efficacia o l'efficienza di qualcosa (Bezzi 2007). Può essere applicata a una vasta gamma di contesti, inclusi programmi, progetti, politiche, prodotti, servizi, processi e performance individuali o organizzative. La valutazione può prevedere la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, attraverso metodi e strumenti diversi, come questionari, interviste, osservazioni, analisi documentali e confronti con criteri predefiniti o standard di riferimento. L'utilizzo di più strumenti consente di meglio esplorare le diverse dimensioni dell'oggetto di valutazione aumentando le informazioni utili a formulare il giudizio valutativo.

I risultati della valutazione vengono quindi analizzati, interpretati e utilizzati per esprimere un giudizio valutativo argomentato funzionale a prendere decisioni, apportare miglioramenti o fornire un riscontro informato (Palumbo 2001).

L'attività di valutazione insiste su tutto il ciclo di vita del progetto e può essere condotta: *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* (Bezzi 2007).

La valutazione *ex ante* ha finalità di tipo esplorativo ed è volta a raccogliere gli elementi che permettono di definire il progetto o l'intervento, attraverso l'analisi del contesto, la valutazione dei punti di forza, di debolezza e delle varie opzioni di intervento a disposizione, nonché la stima degli esiti a breve, medio e lungo termine. Nel contesto delle sperimentazioni in parola, la valutazione *ex ante* è precedente e propedeutica alla presentazione della domanda e si concretizza nella redazione delle apposite sezioni del format di progetto, contribuendo alla sua appropriatezza.

La valutazione *in itinere* si realizza durante l'attuazione del percorso di sperimentazione, fornisce informazioni sul rispetto degli obiettivi e degli standard prefissati, censisce la presenza di eventi inattesi o scostamenti dal piano iniziale. La finalità di tale valutazione è, quindi, quella di procedere all'eventuale rimodulazione del progetto, per renderlo maggiormente aderente e coerente agli obiettivi generali e specifici pre-individuati. Per quanto attiene i percorsi di sperimentazione in parola, tale attività di valutazione *in itinere* coincide con il monitoraggio di cui all'articolo 11 del Regolamento.

La valutazione *ex post* è la valutazione in senso stretto, anche denominata verifica, e consta nella attività che si realizza a conclusione del progetto. La finalità di tale valutazione è verificare se un intervento o un progetto nel suo complesso ha avuto esiti positivi o negativi, argomentando tale posizione attraverso l'uso dei dati oggettivi raccolti *in itinere*, e parametrati ai seguenti criteri:

- efficacia, quale rispondenza fra gli effetti ottenuti e gli obiettivi individuati;
- efficienza, come rapporto fra mezzi impiegati e obiettivi raggiunti;

- legittimità delle procedure utilizzate.

Per quanto attiene i percorsi di sperimentazione in parola, tale attività di valutazione ex post coincide con la valutazione di cui all'articolo 12 del Regolamento.

La valutazione può adottare diversi approcci non alternativi uno all'altro ma preferibilmente da integrare: quello "positivista-sperimentale" basato sul confronto tra esiti ottenuti e obiettivi perseguiti; quello "pragmatista-della qualità" basato sul confronto rispetto a criteri di merito e standard predefiniti; quello "costruttivista-del processo sociale" basato sul confronto con l'opinione dei vari attori e stakeholder in merito a cosa funziona bene o male in un servizio/progetto/programma (Stame, 2001).

La valutazione, infine, si propone di raggiungere tre finalità, ossia rendicontare quanto realizzato, apprendere da quanto svolto e rafforzare le competenze degli attori coinvolti (Palumbo 2001; Bezzi 2007). Nell'ambito della sperimentazione in parola si ritiene importante perseguirle tutte e tre in modo che l'esperienza realizzata da tutti gli attori coinvolti si traduca in un effettivo percorso di crescita culturale e organizzativa. In tale prospettiva, il processo di valutazione porrà attenzione a coinvolgere gli attori implicati nella realizzazione delle sperimentazioni promuovendo la loro partecipazione diretta nella valutazione.

3. INDICAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE EX ANTE

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, le presenti indicazioni sono finalizzate a supportare il percorso che esita nella redazione del *format* di progetto, aumentandone il livello qualitativo e facilitando i lavori della Commissione di valutazione finalizzati sia all'approvazione del progetto sperimentale, che del piano di monitoraggio e valutazione.

In tal senso, per sua peculiarità, appare opportuno che la valutazione *ex-ante* venga preceduta da un'attività esplorativa, finalizzata alla raccolta di informazioni sul conteso, all'identificazione degli obiettivi, delle azioni/interventi/servizi e degli esiti, nonché dalla chiara definizione delle relazioni che intercorrono tra gli stessi, anche per il tramite di apposite domande.

Per quanto riguarda l'attività valutativa *ex-ante* relativa alla raccolta di informazioni sul contesto, avendo la stessa un carattere prevalentemente compilativo, si rimanda alle indicazioni presenti nel "Manuale per il supporto alla compilazione del *format* di progetto in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità", approvato contestualmente al presente documento".

- a) In relazione all'identificazione degli obiettivi, appare opportuno chiarire la differenza tra obiettivi generali e obiettivi specifici. I primi definiscono e inquadrano la direzione di cambiamento che il progetto intende perseguire e sono, quindi, caratterizzati da un livello di astrattezza maggiore; i secondi, viceversa, rappresentano un'articolazione e una concretizzazione dell'obiettivo generale da cui discendono obiettivi più limitati e a breve termine che consentano di avvicinarlo progressivamente. Nella formulazione degli obiettivi, inoltre, appare utile avvalersi di un linguaggio concreto e focalizzato sui cambiamenti reali da perseguire. Si tratta del cosiddetto linguaggio S.M.A.R.T., ossia "intelligente" in inglese, dall'acronimo coniato per indicare ciò che è specifico, misurabile, accessibile e accattivante, rilevante e realistico, e circoscritto nel tempo (specific, measurable, assignable, realistic, time-related). In relazione agli obiettivi generali per le sperimentazioni di cui al presente documento, appare opportuno fare rimando a quanto esplicitato nel punto 3.1 delle Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità approvate con DGR 1134 del 24 luglio 2020.

Esempi di domande valutative che possono supportare l'identificazione degli obiettivi

Gli obiettivi generali sono coerenti con quanto previsto dalle linee di indirizzo (3.1)?

Gli obiettivi specifici sono una chiara articolazione di uno o più obiettivi generali?

Gli obiettivi specifici si pongono i termini di logicità e congruenza rispetto a quello/i generale/i?

Gli obiettivi specifici sono formulati con un linguaggio semplice, misurabile, accessibile e accattivante, rilevante e realistico, circoscritto nel tempo?

In merito alla definizione delle azioni/interventi/servizi previsti nella proposta progettuale, è opportuno chiarire la strumentalità degli stessi in relazione alla realizzazione degli obiettivi.

Esempi di domande valutative che possono supportare la definizione di azioni/interventi/servizi
Azioni/interventi/servizi concorrono a realizzare quanto previsto dagli obiettivi?
Se sì, in che modo?
Ci sono ulteriori azioni/interventi/servizi che potrebbero facilitare il raggiungimento degli obiettivi identificati?
Se sì, come vengono introdotti nel progetto?

Per quanto riguarda l'identificazione degli esiti, appare opportuno, in primo luogo, procedere ad una loro definizione: per esito si intende il cambiamento che si pensa di conseguire nelle modalità di risposta al problema e i benefici complessivi in termini di maggior valore creato.

Stante il disposto dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento, la valutazione sugli esiti deve essere svolta per accertare i seguenti fattori:

- la copertura dei bisogni e la capacitazione della persona verso l'autodeterminazione e l'inclusione sociale;
- la sostenibilità economica e gestionale del percorso;
- l'orientamento del sistema all'appropriatezza dei servizi rispetto ai bisogni, partendo dalla domanda e non dall'offerta.

Inoltre, per ciò che attiene alle sperimentazioni in parola, gli esiti attesi devono essere declinati nelle seguenti categorie:

- qualità della vita dei destinatari del percorso sperimentale;
- valorizzazione del capitale umano coinvolto nel progetto;
- impatto sociale;
- organizzazione;
- sistema di finanziamento.

Gli esiti attesi, che possono avere natura qualitativa o quantitativa, devono essere rilevanti rispetto agli obiettivi, osservabili, verificabili e possibilmente misurabili, secondo criteri oggettivi e predeterminati; a tal scopo deve prevedersi, per ogni esito atteso, almeno un indicatore corredato da un apposito strumento/modalità di rilevazione. È richiesto, pertanto, attraverso gli indicatori, di evidenziare gli elementi che rendono evidente il raggiungimento dei risultati attesi previsti, le modalità e i tempi della loro rilevazione. A tal proposito è importante ricordare che gli indicatori devono essere validi e attendibili, devono cioè riferirsi esattamente all'esito che si vuole misurare ed essere in grado di cogliere il cambiamento che l'esito vuole rappresentare. Tali elementi concorrono, in prima battuta, a definire il piano di monitoraggio e valutazione della sperimentazione che assume particolare rilevanza, non solo in

ordine alla valutazione dell'andamento della sperimentazione, ma anche al fine della sua eventuale messa a regime. Proprio in relazione alla definizione del piano di monitoraggio e valutazione, anche considerata l'importanza che lo stesso ricopre per l'attività di verifica meglio esplicitata al paragrafo 5, è possibile identificare un soggetto esterno, in grado di fornire supporto tecnico per la stesura dello stesso.

Esempi di domande valutative che possono supportare l'identificazione degli esiti attesi
Gli esiti attesi si pongono in un rapporto di consequenzialità con le azioni/interventi/servizi (e, di conseguenza, di coerenza con gli obiettivi)?
Gli esiti attesi consentono di accertare l'efficacia del percorso, quanto a copertura dei bisogni e capacitazione della persona verso l'autodeterminazione e l'inclusione sociale?
Gli esiti attesi consentono di accertare la sostenibilità economica e gestionale del percorso?
Gli esiti attesi consentono di accertare l'orientamento del sistema all'appropriatezza dei servizi rispetto ai bisogni, partendo dalla domanda e non dall'offerta?
È stato previsto almeno un esito per ognuna delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • qualità della vita dei destinatari del percorso sperimentale • valorizzazione del capitale umano coinvolto nel progetto • impatto sociale • organizzazione • sistema di finanziamento
Gli esiti attesi sono rilevanti rispetto agli obiettivi, osservabili, verificabili e possibilmente misurabili, secondo criteri oggettivi e predeterminati?
Per ciascun esito è stato previsto un indicatore e il relativo strumento/modalità di rilevazione del dato?
Gli indicatori sono appropriati rispetto alla necessità di valutare gli esiti?
Sono stati definiti opportuni strumenti/modalità e tempi di verifica coerenti con la durata del progetto?
Sono stati individuati i soggetti che si occuperanno del processo di rilevazione?
Gli indicatori quantitativi individuati sono validi e affidabili?

Ulteriore elemento da considerare nella valutazione *ex ante*, che potrebbe incidere sulla progettazione, è l'identificazione di eventuali fattori di ostacolo alla realizzazione della sperimentazione e, di conseguenza, al raggiungimento degli esiti attesi. Nell'ambito di tale fase valutativa si rende, quindi, opportuno esplicitare da un lato le eventuali criticità, dall'altro le conseguenti azioni compensative previste per fronteggiarle e contenerne l'effetto.

Esempi di domande valutative che possono supportare l'identificazione delle criticità
Ci sono dei fattori che possono ostacolare la realizzazione della sperimentazione e, di conseguenza, il raggiungimento degli esiti attesi?
Se sì, in che modo potrebbero impattare sulla realizzazione del progetto?
Da chi /cosa dipendono?
I soggetti coinvolti nella sperimentazione cosa possono fare per contrastare gli effetti di eventuali fattori ostacolanti la realizzazione del progetto?

4. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO DELLE SPERIMENTAZIONI

Nel contesto in cui si inserisce il presente documento, il monitoraggio (o valutazione *in itinere*) va inteso come quell'attività che si realizza durante tutto il percorso di sperimentazione, con lo scopo di verificare lo stato di avanzamento del progetto, la sua coerenza con quanto previsto in sede di pianificazione, gli scostamenti, rispetto al piano iniziale, intervenuti a causa di eventi inattesi, anche tramite l'individuazione di obiettivi intermedi. Tale attività può, inoltre, comportare una variazione del progetto originariamente approvato.

Il monitoraggio delle sperimentazioni persegue due finalità:

- a) formativa volta al miglioramento continuo della qualità e all'apprendimento organizzativo, ove per quest'ultimo si intende la dimensione che accompagna la progettazione e la realizzazione di interventi al fine di individuarne criticità e potenzialità, così da permettere la rimodulazione degli interventi e la produzione di conoscenza rispetto alla loro efficacia (Bezzi, 2007). In particolare, Stame in merito afferma, infatti, che *“valutare significa analizzare se un'azione intrapresa per uno scopo corrispondente ad un interesse collettivo abbia ottenuto gli effetti desiderati o altri, ed esprimere un giudizio sullo scarto che normalmente si verifica, per proporre eventuali modifiche che tengano conto delle potenzialità manifestatesi”* (1998, p. 9) In questi termini, spesso, questa finalità viene perseguita attraverso attività di auto-valutazione, che inducono gli stessi soggetti coinvolti nella sperimentazione a porsi in maniera criticamente costruttiva di fronte ai risultati ottenuti, al fine di rimodulare, sulla base di elementi oggettivi, *in itinere* il progetto, incrementandone quindi l'efficacia.
- b) di garanzia o rendicontativa, *“finalizzata a far assumere precise responsabilità al valutato che è chiamato a «render conto» di quanto ha fatto”* nello specifico in riferimento *“all'insieme di responsabilità economiche e finanziarie, progettuali, etiche, e così via.”* (Bezzi 2007, p.46).

Per la finalità di cui alla lettera a), l'attività di monitoraggio viene svolta dal soggetto proponente e dal soggetto co-gestore, con l'eventuale collaborazione dei *partner* di progetto. Tale attività può beneficiare del supporto tecnico della struttura Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.

Per la finalità di cui alla lettera b), il soggetto proponente redige apposita rendicontazione, così come previsto dal piano di monitoraggio e valutazione approvato, che sottopone alla Commissione di valutazione, la quale valida la documentazione pervenuta, richiede eventuali integrazioni e ha la facoltà di intervenire, per l'attuazione dell'interesse pubblico sotteso alle sperimentazioni, prevedendo i necessari

correttivi in itinere, derivanti anche dagli elementi raccolti in fase istruttoria, che impattano sul progetto inizialmente approvato.

Esempi di domande valutative che possono supportare il monitoraggio della sperimentazione
L'attuazione del progetto è coerente con quanto previsto in termini di attività realizzate, tempi, indicatori di esito intermedi, risorse impiegate, ... ?
Sono intervenuti degli scostamenti rispetto al pianificato?
Se sì, a cosa sono dovuti?
Se sì, come sono stati trattati? Rendono necessaria una rimodulazione del progetto?
L'eventuale rimodulazione del progetto in che modo impatta sul percorso di sperimentazione complessivo?
È necessaria una proroga del progetto a fronte degli esiti del monitoraggio?

5. INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI

L'attività di valutazione del percorso sperimentato, che si configura come valutazione *ex post*, viene effettuata secondo le tempistiche e le modalità individuate dall'art. 12 comma 1 del Regolamento.

In tale attività di valutazione, che esita in un circostanziato rapporto di verifica, la Commissione di valutazione può avvalersi del supporto sia del gruppo tecnico, istituito nell'ambito delle regole di funzionamento della Commissione di valutazione³, che dell'eventuale soggetto esterno, di cui al paragrafo 3, incaricato di fornire supporto per la stesura dell'originario piano di valutazione e monitoraggio.

L'attività di verifica della Commissione di valutazione viene realizzata secondo le modalità e gli strumenti predeterminati nel piano di monitoraggio e valutazione ed è volta ad accertare:

- a) l'efficacia del percorso quanto a copertura dei bisogni e capacitazione della persona verso l'autodeterminazione e l'inclusione sociale;
- b) la sostenibilità economica e gestionale del percorso;
- c) l'effettiva innovatività del percorso, considerandone anche la capacità di orientare il sistema all'appropriatezza dei servizi rispetto ai bisogni, partendo dalla domanda e non dall'offerta.

L'esito positivo di tale attività di valutazione è condizione necessaria per la messa a regime e per la stabilizzazione del servizio sperimentato; la valutazione negativa, viceversa, comporta la dismissione del progetto secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento.

Esempi di domande valutative che possono supportare la valutazione della sperimentazione

L'attuazione del progetto è complessivamente coerente con quanto previsto?

Il percorso sperimentale si è dimostrato efficace rispetto alla copertura dei bisogni identificati in fase progettuale (problema, box 2.1, format di progetto)? Se sì, in che modo? Ci sono indicatori di esito che oggettivano la valutazione positiva? Se no, da cosa è dipeso l'esito negativo?

Il percorso sperimentale ha avuto ricadute in termini di capacitazione delle persone coinvolte verso l'autodeterminazione e l'inclusione sociale? Se sì, in che modo? Ci sono indicatori di esito che oggettivano la valutazione positiva? Se no, da cosa è dipeso l'esito negativo?

Più precisamente, in che modo il percorso sperimentale ha evidenziato, attraverso indicatori di esito qualitativi e quantitativi, ricadute positive su ciascuno dei seguenti aspetti:

- qualità della vita dei destinatari del percorso sperimentale
- valorizzazione del capitale umano coinvolto nel progetto
- impatto sociale
- organizzazione
- sistema di finanziamento

Il percorso sperimentale si è dimostrato efficiente in relazione al rapporto fra mezzi impiegati e obiettivi raggiunti?

³ Nota di trasmissione prot. N. 0004932/P di data 16/02/2022.

Il percorso sperimentale ha avuto una sua sostenibilità economica e gestionale? Se sì, tale sostenibilità riguarda solo la fase sperimentale o può venire estesa anche alla messa a regime? Quali sono gli elementi oggettivi a sostegno di tale valutazione? Quali sono eventuali fattori che possono incrementare la sostenibilità nella messa a regime?

Il percorso sperimentale ha effettivamente garantito risposte ai bisogni descritti (problema, box 2.1, format di progetto) riorientando il sistema verso logiche che partono dalla domanda e non dall'offerta?

Il percorso si è dimostrato effettivamente innovativo rispetto al sistema dell'offerta attuale?

Nell'ambito del percorso sperimentale, le procedure utilizzate rispondono a criteri di legittimità?

Quali sono le componenti peculiari e le caratteristiche del percorso che possono essere tipizzate per la sua successiva messa a sistema?

BIBLIOGRAFIA

Bezzi C. (2007). *Cos'è la valutazione. Un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici*, Franco Angeli, Milano.

Palumbo M. (2001). *Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare*, Franco Angeli, Milano.

Stame N. (1998). *La Valutazione in Italia: esperienze e prospettive*, in: *Bezzi C., Palumbo M. (a cura di), Strategie di valutazione*, IRRES Gramma, Perugia.

Stame N. (2001). *Tre approcci principali alla valutazione: distinguere e combinare*, in *Palumbo M., op. cit.*, pp. 21-46.